N. R.G. 7739/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **7739/2013**

tra

F[redacted] E[redacted] SRL

ATTORE/I

e

N[redacted] SRL

CONVENUTO/I

Oggi **26 marzo 2015** ad ore **13.00** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi: Per F[redacted] E[redacted] SRL l'avv. [redacted]; per N[redacted] SRL l'avv. [redacted].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [redacted] precisa le conclusioni come atto di citazione e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. chiede che venga fissata udienza per la discussione; l'avv. [redacted] precisa come da foglio che deposita. Il giudice rilevato che l'udienza odierna era appunto già stata fissata per la discussione orale, rigetta la istanza di rinvio.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Matteo Marini

GIURELT

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

N. R.G. 7739/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 26 marzo 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. **7739/2013** promossa da:

F[redacted] E[redacted] SRL (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ([redacted]) [redacted] PARMA ed elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

- parte attrice opponente -

contro

N[redacted] SRL (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ([redacted]) BOLOGNA ed elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [redacted];

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni attrice: "*revocare il decreto ingiuntivo n. 2837/13 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica in data 16.07.2013 a favore di N[redacted] srl in quanto illegittimo, nullo, ingiusto, infondato o come meglio; accertare e dichiarare che nulla è dovuto a N[redacted] srl o ad altri da parte di F[redacted] E[redacted] spa in pendenza del contratto del 24/08/2010, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge*".

Conclusioni convenuta: "*respingere l'opposizione proposta da F[redacted] e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2837/13 del Tribunale di Reggio Emilia ed in ogni caso condannare F[redacted]*

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

srl al pagamento delle somme tutte come indicate nel decreto ingiuntivo 2837/13 a favore di N[redacted]srl, oltre successive occorrende, ovvero condannare F[redacted] E[redacted] spa al pagamento delle somme, capitale, interessi oltre accessori, che risulteranno dovute così come accertate in corso di causa, per le ragioni di cui in narrativa; con vittoria di spese, competenze di causa."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con decreto ingiuntivo 20 luglio 2013 n. 2837 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la società N[redacted]srl, premesso di essere subentrata nel contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra B[redacted] I[redacted] spa (sua dante causa) e F[redacted] E[redacted] srl in forza del quale quest'ultima si sarebbe impegnata al pagamento a favore dell'altra per attività di consulenza e di progettazione la somma di € 4.600,00, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per la medesima somma.

Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 9 agosto 2013, ha proposto opposizione F[redacted] E[redacted] srl con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2013 confermando che essa avrebbe affidato a B[redacted] I[redacted] spa, divisione B[redacted] P[redacted] "*l'elaborazione di un semplice 'disegno preliminare' (schema a blocchi) che l'odierna opponente avrebbe utilizzato per discutere e, poi, concordare con E[redacted] il progetto di trasferimento all'elettrodotto nazionale dell'energia prodotta dall'edificanda centrale*", ma precisando che "*nell'ottica di una successiva partecipazione di B[redacted] I[redacted] – divisione B[redacted] anche alla fase esecutiva del progetto*" i relativi responsabili "*si accordarono nel senso che tale 'disegno preliminare' sarebbe stato fornito da B[redacted] I[redacted] – Divisione B[redacted] P[redacted] a costo zero*". Tali accordi sarebbero poi stati trasfusi nella scrittura privata 24.08.2010 nel quale si leggerebbe che la gratuità dell'attività sarebbe stata condizionata all'affidamento da parte di F[redacted] "*del lavoro di impiantistica elettrica alla nostra società che applicherà prezzi di mercato*", con la precisazione che "*se il lavoro impiantistico per qualsiasi ragione non venisse assegnato alla nostra società, gli importi che applicheremo alla progettazione saranno: progettazione di base o preliminare: Euro 4.600,00*". Per stessa ammissione di parte opponente, "*purtroppo il progetto di realizzazione dell'impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale è naufragato*" a causa della "*antieconomicità dell'operazione dovuta alla drastica riduzione degli incentivi che originariamente erano previsti*". Ciò premesso, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di N[redacted]srl "*poiché in materia di cessione di ramo di azienda, l'art. 2558 c.c. espressamente prevede che l'acquirente*

GIURETI
Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

dell'azienda (ovvero, nella vicenda che ci occupa, N[redacted]srl) salvo patto contrario che nella fattispecie non risulta provato, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della attività stessa che non abbiano carattere personale": dal momento che, nel caso in esame, l'attività di progettazione riveste chiaramente un carattere di infungibilità, se ne dovrebbe dedurre che tale contratto sarebbe rimasto in capo alla cedente. In ogni caso, la parte ha ritenuto che nel caso in esame si sarebbe di fronte a "*contratti a prestazioni corrispettive nei quali residua solo un debito o in credito dell'imprenditore, essendo stata integralmente eseguita una delle due prestazioni*" con la conseguenza che il credito non potrebbe essere dirsi trasferito in favore dell'opposta "*in quanto la cessione, salva espressa pattuizione che nella fattispecie non è evincibile dal contratto di cessione d'azienda ex adverso prodotto che non comprende né i debiti, né i crediti dell'azienda ceduta anche se manifestatisi successivamente alla data di cessione dell'azienda ma i cui presupposti si riferiscano al periodo precedente la vendita*". Nel merito, la parte ha rilevato che la prestazione sarebbe sorta come gratuita e che "*la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo per quella fase era una mera eventualità che avrebbe potuto verificarsi solo nell'ipotesi in cui F[redacted] avesse appaltato la fase esecutiva a soggetto differente da B[redacted] Spa, contravvenendo agli impegni assunti, cosa che di fatto non ha potuto verificarsi*", sottolineando che "*il fatto che B[redacted] I[redacted] non abbia mai azionato alcun credito nei confronti di F[redacted] conferma la gratuità della prestazioni relative al disegno preliminare*".

Parte opposta si è costituita in giudizio contestando l'asserita carenza di legittimazione depositando copia del contratto di affitto di azienda (nel quale si dà atto che vengono contestualmente ceduti anche tutti i crediti maturati in epoca anteriore) e sostenendo che per la fase progettuale la stessa avrebbe sicuramente diritto al pagamento in quanto l'opzione avrebbe potuto essere percorsa esclusivamente nella ipotesi in cui "*il lavoro impiantistico per qualsiasi ragione non venisse assegnato alla nostra società*", ipotesi che di fatto si sarebbe pacificamente realizzata.

2.- In via del tutto preliminare occorre rilevare che oggetto della cessione a favore di parte opposta è stata un posizione giuridica di credito e non certo la prestazione intellettuale relativa alla redazione del piano preliminare, essa, sì, di natura infungibile: da ciò deriva che non vi sono impedimenti per la libera cedibilità di tale posizione patrimoniale. Inoltre risulta documentalmente dimostrato che nel contrat-

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

to di cessione del ramo di azienda sono state ricomprese anche la posizioni creditorie nei confronti dei clienti, mentre negli allegati A e B vi è anche la indicazione della posizione F[redacted]

Rimane, quindi, da verificare quale sia la interpretazione più genuina della clausola contrattuale in esame secondo cui "*se il lavoro impiantistico per qualsiasi ragione non venisse assegnato alla nostra società, gli importi che applicheremo alla progettazione saranno: progettazione si base o preliminare: Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00)*". Il teste [redacted] ha dichiarato che "*ci accordammo che se il lavoro non fosse stato affidato a N[redacted] loro ci avrebbero comunque pagato il costo di progettazione di circa € 4.000,00; in caso contrario le spese dello studio di fattibilità non sarebbero state pagate*", confermando che "*gli accordi erano nel senso che la gratuità della progettazione preliminare era subordinata all'affidamento a B[redacted] e poi N[redacted] della realizzazione dell'impianto; altrimenti i costi della progettazione erano a carico di F[redacted]*"; la *ratio* della norma è stata efficacemente evidenziata dal teste il quale ha spiegato che "*il motivo per cui noi chiedemmo i € 4.600,00 era che i relativi costi, nella ipotesi di affidamento della realizzazione dell'impianto, sarebbero stati scontati dalla somme per la realizzazione stessa; altrimenti, i costi di progettazione sarebbero rimasti unicamente a carico nostro ed è ciò che volevamo evitare*". Anche il teste [redacted] dirigente di N[redacted] ha precisato che "*le mie indicazioni erano: le attività di progettazione preliminare necessarie per le autorizzazioni, nel caso in cui non si fosse realizzato l'impianto a nostro favore, dovevano essere sostenute da F[redacted] lo dissi chiaramente e ciò fu indicato chiaramente nel contratto*".

Alla luce di tutto ciò, e stante la intrinseca coerenza delle dichiarazioni rilasciate perfettamente compatibili con un'ottica commerciale, deve ritenersi che la opposizione sia da respingere con conseguente conferma del decreto opposto.

3.- Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che esse devono necessariamente fare carico a parte opponente in virtù del principio della soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

1) Rigetta l'opposizione svolta da F[redacted] E[redacted] srl avverso il decreto ingiun-

COPIA
Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb

tivo 20 luglio 2013 n. 2837 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore di N[redacted] srl;

2) Condanna F[redacted] E[redacted] srl alla rifusione delle spese legali sostenute da parte N[redacted] srl che si liquidano nella somma di € 2.700,00 per compensi oltre accessori, iva, cpa e rimborso forfettario 15,00%.

Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale della udienza odierna.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

COPIA

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb